



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

### **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2007, concernente il *"Riordino del sistema di formazione continua in medicina"* (Rep. Atti n. 168/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti"* (Rep. Atti n. 192/CSR);

**VISTO** il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"* (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento *La Formazione continua nel settore <<Salute>>*, ed in particolare.

**VISTO** l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

**VISTA** la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute - Ufficio rapporti con il Parlamento - del 12 ottobre 2017, con cui si trasmette l'ordine del giorno relativo al provvedimento normativo n. 4286, divenuto legge n.45 del 2017, concernente *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;*

**CONSIDERATA** la nota di risposta fornita all'Ufficio legislativo dal Ministero della salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e trasmessa alla Commissione nazionale per la formazione continua;



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

**CONSIDERATA** la proposta del Comitato di Presidenza formulata nel corso della riunione del 6 dicembre 2017;

### DELIBERA

#### Art. 1

Sono considerate tematiche di interesse nazionale:

1. Vaccini e strategie vaccinali;
2. Responsabilità professionale;
3. Fertilità.

#### Art. 2

Tali tematiche rientrano nei seguenti obiettivi:

- Obiettivo n. 20: Vaccini e strategie vaccinali e fertilità;
- Obiettivo n. 6: Responsabilità professionale.

#### Art. 3

La Commissione nazionale ritiene di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.

Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.

174 DIC. 2017

Il Segretario

Il Vice Presidente